

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 718 del 16 novembre 2021

Comune di Borgo Mantovano - Istanza di contributo per la ricostruzione post-sisma 2012 RCR26731 - Intervento in via sostitutiva finalizzato alla rideterminazione del contributo e contestuale erogazione del saldo, rispetto a quanto disposto con le ordinanze sindacali n. 51/2020 e n. 34/2021

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 152 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Richiamata la propria precedente Ordinanza 20 febbraio 2013, n. 16, recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*» e le sue successive modifiche ed integrazioni, con le quali sono stati disposti ed aggiornati i criteri ed i termini per la presentazione delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati e resi inagibili dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Ricordato che il Commissario delegato, per l'attuazione della succitata ordinanza n. 16 e ss.mm.ii., ha stabilito, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, del d.l. n. 74/2012, di avvalersi dei Sindaci per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per la determinazione del contributo ammissibile, quali responsabili unici del procedimento.

Ricordato altresì che una parte delle istanze di contributo finanziate con i fondi riservati ai sensi della citata ordinanza commissariale n. 16 e ss.mm.ii. sono pagate direttamente dalla Gestione Commissariale, in forza dei diversi stanziamenti statali di fondi di diversa tipologia e natura, poi depositati nella contabilità speciale n. 5713/139, intestata al Commissario stesso.

Atteso che è dovere dell'Amministrazione Pubblica erogante verificare che le somme siano coerenti con il fine e le regole sancite dai rispettivi bandi, nonché certe, liquide ed esigibili in riferimento ai documenti presentati.

Ricordato altresì che il citato d.l. n. 74/2012, all'articolo 1, affida ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il compito di provvedere agli interventi di ricostruzione, coordinando le attività per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma di rispettiva competenza e vigilando sulle attività dei soggetti di cui questi si avvalgono.

Preso atto del fatto che il Sindaco di Borgo Mantovano, tramite il supporto dei competenti uffici comunali, ha valutato l'istanza di contributo RCR26731, presentata dal sig. Fabio Pigozzi, codice fiscale PGZFBA59L19H248Q, codice CUP: E71H16000060002, ritenendola ammissibile e concedendo allo stesso un contributo di complessivi € 483.325,90 con propria Ordinanza Sindacale n. 19, protocollo n. 2641 del 15 giugno 2016.

Preso atto altresì del fatto che, in forza di richiesta di variante presentata il 5 settembre 2017 (assunta in atti dal Comune con il protocollo n. 3951), lo stesso Sindaco rideterminava il contributo assegnato, elevandolo a complessivi € 528.733,94, con successiva ordinanza sindacale n. 38, protocollo n. 5297 del 30 dicembre 2017.

Appurato il fatto che il Sindaco procedeva, a saldo del contributo e con ordinanza sindacale n. 51 del 5 novembre 2020, ad un'ulteriore rideterminazione in aumento del contributo concesso per complessivi € 579.991,08, trasferendo al Commissario la stessa ai fini dell'erogazione finale.

Rilevato che solo in questa fase la Struttura Commissariale veniva a conoscenza della seconda rideterminazione del contributo, agita all'atto del saldo ed in difformità dalle disposizioni impartite nel tempo dal Comitato Tecnico Scientifico, il quale, in armonia con le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 16°, dell'ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i. (Bando), ha disposto che ogni variante debba essere specificatamente approvata dal Sindaco solo se «*essenziale e necessaria*» e che a saldo si possano ammettere solo lievi variazioni di quantità e di costi.

Dato atto che il Soggetto Attuatore, con proprie note 11 novembre 2020, protocollo n. C1.2020.0003676, e 30 novembre 2020, protocollo n. C1.2020.0003950, interveniva chiedendo spiegazioni e fornendo delucidazioni in merito a quanto sancito dal Comitato Tecnico Scientifico.

Dato atto del fatto che sempre il medesimo Comitato, coinvolto nella valutazione dell'operato del Comune, aveva osservato che il proprietario del bene immobiliare danneggiato dal sisma, peraltro edificio di grande pregio e valore architettonico, era anche amministratore dell'impresa chiamata ai lavori di ripristino e che questo, pur non essendo un caso considerato espressamente come vietato dall'ordinanza n. 16, generava un conflitto di interessi evidente e poteva esporre al rischio di un illecito vantaggio in favore di quest'ultimo.

Preso atto del fatto che il Comitato, per risolvere il conflitto di interessi, indicava al Sindaco «*che potesse essere comunque ammissibile l'esecuzione in proprio dei lavori da parte dell'impresa del proprietario del bene, a condizione che fosse escluso dai costi sostenuti con il finanziamento pubblico l'utile d'impresa, che in via equitativa poteva essere fissato nel 10%, in armonia con quanto già disposto dall'ordinanza commissariale n. 401/2018, Allegato A, art. 3, comma 2.4.*».

Preso atto altresì del fatto che il Sindaco ha ritenuto di non adeguarsi alle indicazioni del Comitato in quanto, a suo dire, non vi sarebbe «*coincidenza tra soggetto beneficiario e soggetto esecutore dei lavori, in quanto soggetto beneficiario è Pigozzi Fabio, mentre la ditta esecutrice delle opere è D.P. Restauro s.n.c. di Pigozzi Fabio e C.*», confermando, con successiva ordinanza sindacale 26 luglio 2021, n. 34, il contributo oggetto della seconda rideterminazione in aumento per complessivi € 579.991,08.

Atteso che, nella seduta del 28 settembre 2021, il Comitato Tecnico Scientifico ha ritenuto le giustificazioni, addotte dal Sindaco del Comune di Borgo Mantovano con l'ordinanza n. 34/2021, non idonee a superare le obiezioni poste con riferimento al riconoscimento dell'utile d'impresa, trattandosi, oltretutto, di lavori affidati ad una società di persone riconducibile al proprietario dell'immobile così come è stato rilevato e che non sono state neppure fornite le motivazioni che hanno portato all'ulteriore incremento del contributo a saldo, in assenza di varianti in corso d'opera ritenute essenziali e necessarie.

Ritenuto che la decisione assunta dal Sindaco del Comune di Borgo Mantovano, con le ordinanze nn. 51/2020 e 34/2021, sia da considerarsi illegittima e non aderente alle prescrizioni di cui al d.l. n. 74/2012 ed all'Ordinanza commissariale di Bando n. 16 e sue ss.mm.ii..

Ritenuto, pertanto, di dover agire in via sostitutiva, quale Soggetto incaricato ex-lege della responsabilità in ordine agli inter-

Serie Ordinaria n. 48 - Lunedì 29 novembre 2021

venti di ricostruzione ai sensi dell'art. 1 del più volte citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», procedendo alla parziale rettifica dell'ordinanza 26 luglio 2021, n. 34 e dell'ordinanza 5 novembre 2020 n.51 del Sindaco del Comune di Borgo Mantovano, in ossequio alle indicazioni fornite dal *Comitato Tecnico Scientifico* e non ammettendo, pertanto, al contributo pubblico per la ricostruzione, l'utile d'impresa;

Ritenuto di determinare l'utile d'impresa nella percentuale del 10% sull'importo dei lavori IVA esclusa, in aderenza a quanto previsto, per fattispecie analoghe, dall'ordinanza commissariale n. 401/2018, Allegato A, art. 3, comma 2.4, non potendosi fare riferimento a tal fine, per assoluta genericità della prospettazione, a quanto dichiarato dal Sig. Fabio Pigozzi con nota 14 settembre 2021, secondo cui la società D.P. Restauro snc di Fabio Pigozzi e C., dal 2016 ad oggi, avrebbe «*realizzato e dichiarato un utile al lordo delle imposte, in rapporto al fatturato, pari in media al 1,7%*».

Ritenuto conseguente, in forza di quanto esposto, di poter così rideterminare il contributo, con espresso riferimento al parere tecnico istruttorio denominato «*Parere tecnico di rideterminazione e contestuale autorizzazione all'erogazione a saldo dei contributi*» emesso dal Comune di Borgo Mantovano in data 16 ottobre 2020, protocollo n.0012523/2020, «*Quadro economico complessivo - contributo rideterminato a saldo*» presente a pagina 5:

- Totale opere IVA esclusa: € 479.331,47;
- Calcolo dell'utile d'impresa in via equitativa (10%): € 47.933,15;
- Importo opere ammissibili a contributo IVA e utile d'impresa esclusi: € 431.398,32;
- Iva su lavori ammissibili 10%: € 43.139,83;
- Importo delle opere ammissibili a contributo (IVA inclusa): € 474.538,16;
- Spese Tecniche (IVA incusa): € 52.726,46;
- Contributo massimo concedibile € 527.264,62.

Ritenuto infine di ridefinire l'erogazione del saldo contributo nel seguente modo:

	Contributo già Erogato	Contributo Ammissibile a saldo
D.P. RESTAURO SNC DI PIGOZZI FABIO & C.	€ 336.467,05	€ 138.071,10
ARCH. MARTINI ANNA MARIA	€ 17.241,57	€ 9.777,03
ING. BOCCHI PAOLO	€ 6.535,28	€ 3.705,90
SICURIMPRESA SRL (DOTT. GEOM. TRAZZI MILENA)	€ 1.874,87	€ 958,24
SICURIMPRESA SRL (DOTT. GEOM. TRAZZI MILENA)	€ 1.807,91	€ 1.130,14
ING. BOCCHI PAOLO	€ 4.513,09	€ 2.559,20
ING. LAGHI LANFRANCO	€ 1.673,99	€ 949,25
	€ 370.113,76	€ 157.150,86

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n.208/2015, capitolo 7452.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di rideterminare, in forza di quanto esposto in premessa, in via sostitutiva ed in qualità di Soggetto incaricato *ex-lege* della responsabilità in ordine agli interventi di ricostruzione post-

sisma 2012 in Lombardia, il contributo concesso dal Sindaco di Borgo Mantovano con le ordinanze n. 51/2020 e n. 34/2021, per l'esecuzione dell'intervento RCR26731, intestatario sig. Fabio Pigozzi, codice fiscale PGZFBA59L19H248Q, codice CUP: E71H16000060002, in complessivi € 527.264,62;

2. di rimodulare conseguentemente gli importi erogabili a saldo del contributo nel seguente modo:

	Contributo Ammissibile a saldo
D.P. RESTAURO SNC DI PIGOZZI FABIO & C.	€ 138.071,10
ARCH. MARTINI ANNA MARIA	€ 9.777,03
ING. BOCCHI PAOLO	€ 3.705,90
SICURIMPRESA SRL (DOTT. GEOM. TRAZZI MILENA)	€ 958,24
SICURIMPRESA SRL (DOTT. GEOM. TRAZZI MILENA)	€ 1.130,14
ING. BOCCHI PAOLO	€ 2.559,20
ING. LAGHI LANFRANCO	€ 949,25

3. di incaricare il Soggetto Attuatore di dar corso alle rispettive erogazioni di cui al precedente punto 2.;

4. di confermare il testo delle ordinanze n. 51/2020 e n. 34/2021 del Sindaco di Borgo Mantovano relativamente a tutto quanto non modificato dalla presente ordinanza;

5. di imputare la suddetta somma sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n. 208/2015, capitolo 7452

6. di trasmettere il presente atto al beneficiario, ai soggetti liquidati ed al Comune.

7. di dare atto che avverso il presente atto è diritto degli interessati di presentare, in alternativa:

- ricorso al *Tribunale Amministrativo Regionale* competente per territorio, entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, «*semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi*», entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto.

Il commissario delegato
Attilio Fontana